



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Piano Ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto - Istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo DPCM - Determinazioni in merito alle tempistiche e alle modalità di completamento degli interventi di cui alla prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale - Procedimento ID 8289/13687.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 15 dicembre 2022

Il giorno 15 dicembre 2022, alle ore 14:30, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota del 5 dicembre 2022, prot. n. MiTE/152464, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito dalla legge n. 89/2013, nonché (per quanto non in contrasto con tale decreto legge) degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, per la della disamina dell'istanza in oggetto presentata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 29/09/2017, dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. e, in particolare, al fine dell'assunzione di determinazioni in merito alla richiesta di modifica dei tempi di realizzazione degli interventi previsti in attuazione della prescrizione n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017.

La riunione è tenuta in modalità di videoconferenza videoregistrata.

La riunione è presieduta dall'ing. Cagnoli (Dirigente della Div. II – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale della DG VA) che si avvale del supporto di ulteriore personale del Ministero.

Partecipano alla riunione, quali amministrazioni ed enti coinvolti, i rappresentanti della Provincia di Taranto, sig. Francesco Di Michele, le cui deleghe sono riportate in ***allegato 1***.

Inoltre, risultano presenti i rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ing. Fabio Ferranti, ing. Valeria Canè, ing. Flavio Della Seta, il rappresentante del Comando provinciale dei VV.F. di Taranto, comandante ing. Alberto Maiolo, e i rappresentanti dell'ASL di Taranto, dott. Michele Tria. Le deleghe sono riportate in ***allegato 1***.

Partecipa, a supporto del Ministero, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione AIA), dott. Antonio Fardelli e avv. David Roettgen, le cui deleghe sono riportate in ***allegato 1***.

Risultano assenti i rappresentanti della Regione Puglia e dei Comuni di Taranto e Statte.

Intervengono, infine, i proponenti, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. (nel seguito Commissari straordinari), avv. Antonio Lupo, altri rappresentanti della struttura commissariale, dott. Claudio Sforza, ing. Giancarlo Quaranta, e i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito Gestore): ing. Alessandro Labile, avv. Elisabetta Gardini, avv. Francesco Grassi, ing. Leonardo Ferrannina e il geometra Carmine Lezza.

La Regione Puglia ha trasmesso il parere sfavorevole con nota del 15/12/2022, prot. 089-15/12/2022/15676, con allegato parere di ARPA Puglia, acquisita in seduta (*Allegato 2*).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 29 novembre 2022 (acquisita in pari data al prot. MiTE/150022), a seguito della richiesta ricevuta dalla Società Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito Gestore) con nota prot. Dir. 638/2022 del 25 novembre 2022 di posponimento al 31 marzo 2023 del termine del 31 dicembre 2022 attualmente previsto dal DM n. 540 del 21 dicembre 2021 per l'attuazione della prescrizione n. UP3 del Piano ambientale di cui al DPCM del 2017.

Il Presidente rammenta che la documentazione citata, ed in generale tutta la documentazione inerente il procedimento in oggetto, è disponibile per la consultazione sul portale VAS-VIA-AIA del Ministero, nell'area dedicata all'Osservatorio ILVA, nella sezione "Procedimenti DPCM 2017 - Conferenze speciali", al seguente link: <https://osservatorioilva.mite.gov.it/it>, in corrispondenza dell'ID 8289/13687.

La riunione prosegue secondo il seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica;
2. Determinazioni in merito all'attuazione della prescrizione n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*).

1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29/9/2017 e ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, la Conferenza di Servizi, convocata su apposita richiesta dei Commissari straordinari di cui alla sopra richiamata nota, è volta all'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per l'attuazione e le modifiche delle opere e dei lavori sopra indicati previsti nel Piano ambientale di cui al DPCM del 2017.

Rappresenta, altresì, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29/9/2017 sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, il Ministro può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al gestore, aggiornando le disposizioni del Piano.

Aggiunge che, per quanto non in contrasto con la citata normativa speciale, trova applicazione la normativa generale inerente i procedimenti amministrativi, ovvero gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e in particolare, per questa seduta, l'art. 14-ter, Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona.

Il Presidente ribadisce che, ai sensi delle norme citate, qualora le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso non siano resi entro il termine massimo per la conclusione della Conferenza, eventualmente al netto del periodo di sospensione necessario ad acquisire il parere VIA, i pareri non espressi si intenderanno resi in senso favorevole. Ciò vale anche, secondo quanto stabilito dalla norma, per le determinazioni in materia di prevenzione degli incendi, nonché per le determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela ambientale, sanitaria o paesaggistica. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi del citato art.1, comma 9, del decreto-legge n. 61/2013 e dell'art. 14-*quater* della legge 241/1990 è adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici.

2. Determinazioni in merito all'attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno).

Il Presidente invita il rappresentante del Gestore ad illustrare i contenuti dell'istanza, presentata per il tramite dei Commissari straordinari, oggetto della Conferenza.

Il rappresentante del Gestore, ing. Labile, illustra quanto rappresentato e richiesto ai Commissari con la nota prot. Dir. 638/2022 del 25 novembre 2022, precisando in particolare, che nei primi mesi del 2022 è stata effettuata una specifica attività di verifica del quantitativo di materiale fangoso AFO che attualmente costituisce il cumulo oggetto della prescrizione n. UP3 da cui era emersa la presenza di un volume complessivo ancora da smaltire notevolmente superiore rispetto alla giacenza precedentemente stimata oggetto del DM 540 del 21/12/2021.

In considerazione di tali evidenze, il Gestore ha elaborato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato DM n. 540, la misura alternativa di gestione dei materiali del cumulo di cui alle note prot. DIR 138/2022 del 04/03/2022 e prot. DIR 211/2022 del 04/04/2022, nell'ottica di garantire il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, dell'obiettivo ambientale fissato dalla prescrizione n. UP3, eliminando il contatto diretto tra i materiali del cumulo e il suolo.

In particolare tale misura ha previsto l'impermeabilizzazione di un'area della "zona 2", oggetto della prescrizione n. UP3 e il successivo trasferimento su tale area del materiale del cumulo presente nell'area non impermeabilizzata, proseguendo nel contempo con le attività di allontanamento del materiale mediante conferimento verso impianti terzi autorizzati.

Tuttavia, successivamente sono intervenuti ritardi causati da fattori esterni non prevedibili (come ad esempio il mancato rispetto degli impegni da parte dei fornitori, ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, ecc.), descritti nella nota prot. Dir 638, che hanno comportato la necessità di ridefinire il cronoprogramma di attuazione della prescrizione.

Attualmente, rispetto a quanto riportato nell'istanza, grazie all'avanzamento delle attività, risulta una giacenza complessiva di materiale fangoso pari a c.a. 384.000 tonnellate, di cui 200.000 risultano già trasferite sull'area impermeabilizzata, mentre rimangono c.a. 180.000 tonnellate da gestire mediante trasferimento su area impermeabilizzata e allontanamento con conferimento a terzi.

Come riportato nell'istanza, si prevede di concludere, entro il 31 marzo 2023, le attività di impermeabilizzazione e trasferimento del materiale sull'area impermeabilizzata avente le seguenti caratteristiche:

- superficie pari a c.a. 30.000 m²;
- volume pari c.a. 273.000 m³;
- capacità massima pari c.a 384.000 t.

Il Presidente invita i Commissari straordinari ad illustrare ad esprimere le proprie valutazioni.

Il Commissario, avv. Lupo, riporta sinteticamente quanto già rappresentato nell'istanza del 29 novembre 2022, ritenendo di non aver nulla da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dal Gestore.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad esprimere le proprie valutazioni.

Il rappresentante di ISPRA, ing. Ferranti, riporta che ad esito della verifica dello stato di avanzamento dei lavori previsti per l'attuazione della prescrizione n. UP3, condotta nei giorni 9-10 novembre 2022, sono state trasmesse, con nota prot. n. 64956/22 del 23/11/2022, le valutazioni dell'Istituto relative allo scenario previsionale di conclusione delle attività di cui alla prescrizione UP3, elaborate sulla base degli stati di avanzamento rilevati al 31 ottobre 2022. Da tali valutazioni, assumendo il mantenimento dei ritmi di allontanamento e trasferimento dei materiali del cumulo UP3 aggiornati al 31/10/2022, nella nota ISPRA ipotizzava una data di conclusione delle attività, limitatamente al trasferimento dei materiali in area impermeabilizzata, compresa entro la seconda metà di marzo 2023 ovvero oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2022, previsto dal Decreto n.540 del 21 dicembre 2021. Ulteriori elementi sono stati acquisiti nell'ambito della successiva

verifica effettuata nei giorni 29-30 novembre 2022, già trasmessi con nota prot. 68159/2022 del 12/12/2022 (acquisita in pari data al prot. MiTE/155415). In particolare, dalla verifica è emerso che *“la giacenza al 28 novembre 2022 risulta essere di circa 384.000 tonnellate di materiale da allontanare mediante conferimento a terzi. Il materiale trasferito su superficie impermeabilizzata, in condizioni di sicurezza, pari a 184.000 tonnellate circa risulta essere, quindi, il 47,9% del totale in giacenza al 28 novembre 2022. Alla medesima data rimangono in area non impermeabilizzata 200.000 tonnellate di materiale da gestire mediante trasferimento in area impermeabilizzata e allontanamento con conferimento a terzi”*. ISPRA quindi in tale nota confermava la criticità già segnalata relativa al ritardo presumibilmente di circa 3 mesi rispetto alla data del 31 dicembre 2022 prevista per la conclusione delle attività. Tale previsione non tiene conto di possibili condizioni avverse, imprevedibili o del potenziale tecnico della Società.

Il Presidente invita il rappresentante ante della Commissione AIA ad intervenire.

Il rappresentante della Commissione AIA, dott. Fardelli, preliminarmente ricorda che l'obiettivo della prescrizione n. UP3 è l'eliminazione del contatto diretto tra i materiali del cumulo ed il suolo. Pertanto, la misura proposta per l'attuazione della prescrizione n. UP3 rappresenta una misura di gestione del cumulo al fine di garantire il raggiungimento, entro la data del 31/03/2023, dell'obiettivo della prescrizione.

Oltre tale data la gestione dei fanghi dovrà essere effettuata con una modalità ordinaria, nelle more del rinnovo dell'AIA.

Pertanto, preso atto della documentazione presentata dal Gestore e dei chiarimenti forniti in riunione in merito alle caratteristiche dell'area, i rappresentanti della Commissione AIA propongono alla Conferenza l'adozione delle seguenti prescrizioni:

1. Il termine del 31 dicembre 2022, attualmente previsto per liberare l'area non impermeabilizzata occupata dal materiale del cumulo di cui alla prescrizione n. UP3 attraverso attività di conferimento presso impianti terzi debitamente autorizzati e/o attività di trasferimento sull'area impermeabilizzata di cui alle note prott. DIR 138/2022 del 04/03/2022 e DIR 211/2022 del 04/04/2022, è differito al 31 marzo 2023.
2. Per le finalità di cui alla prescrizione n. 1, il Gestore è autorizzato alle attività di recupero di rifiuti consistenti nelle operazioni di messa in riserva (R13) (di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06) nonché alle attività di smaltimento di rifiuti consistenti nelle operazioni di deposito preliminare (D15) (di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06) costituiti esclusivamente da fanghi di altoforno di cui alla prescrizione n. UP3 di cui al DPCM 29 settembre 2017, articolo 9, comma 2.
3. La capacità massima di stoccaggio (art. 183, lettera bb del D.Lgs. 152/2006) dell'area impermeabilizzata di cui al punto 1, di superficie di c.a. 30.000 m² e volume pari a c.a. 270.000 m³, è fissata in **384.000 tonnellate** di rifiuti aventi codice 10.02.14, come meglio illustrato nella Tabella di seguito riportata:

AREA	Quantità autorizzata (t)	EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Operazione svolta	Caratteristica area di stoccaggio	Destinazione finale
Area della "zona 2"	384.000	E.E.R. 10.02.14	fanghi AFO	S	R13 – D15	Impermeabilizzata	R13 collegata ad un'operazione da R1 a R11; D15 collegata ad un'operazione da D1 a D12

4. Il Gestore dovrà, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre il termine del **23 febbraio 2023** previsto per la presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, trasmettere all'Autorità competente e ad ISPRA i dati relativi alle attività di messa in riserva (**R13**) / deposito preliminare (**D15**) indicando anche attraverso planimetria le rispettive aree e i quantitativi di rifiuti che si intendono ivi stoccare.
5. Le attività di messa in riserva (**R13**) / deposito preliminare (**D15**) sono autorizzate dal **1 aprile 2023**.
6. **Entro il 31 marzo 2026**, tutto il materiale presente sull'area impermeabilizzata dovrà essere completamente conferito ad impianti debitamente autorizzati e in tale data cessa l'autorizzazione per le attività di messa in riserva (**R13**).
7. Le attività di deposito preliminare (**D15**) sono autorizzate sino al **31 marzo 2024**.
8. Il Gestore, dal 1° aprile 2023, deve registrare e conservare tutti i conferimenti dei rifiuti nel registro di carico e scarico nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
9. Si prescrive al Gestore di allontanare dall'area di cui al punto 1 almeno **100.000 tonnellate** di rifiuti all'anno a partire dal 1° aprile 2023, fermo restando quanto prescritto ai punti 6 e 7. Per le finalità di cui alla presente prescrizione, entro due mesi dall'emanazione del presente provvedimento, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente e a ISPRA un relativo cronoprogramma dettagliato.
10. A far data dal 1° aprile 2023 il Gestore dovrà redigere annualmente un rapporto dettagliato da trasmettere all'Autorità Competente e ad ISPRA circa i quantitativi già conferiti presso impianti terzi.
11. Le acque meteoriche raccolte devono essere gestite mediante invio continuo e diretto all'impianto di trattamento percolato "VR 7", in conformità a quanto riportato nel progetto di cui alle note indicate al punto 1.
12. Il Gestore dovrà prestare la garanzia finanziaria per le attività di messa in riserva (**R13**) / deposito preliminare (**D15**) in favore della Provincia di Taranto entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento. Tale garanzia dovrà essere determinata ai sensi della nota dell'11 dicembre 2014 a firma del sub Commissario Ilva, prot. 4/U/11.12.2014, approvata con il decreto legge n. 1/2015, convertito nella legge n. 20/2015.
13. Le operazioni di messa in riserva (**R13**) / deposito preliminare (**D15**) eseguite dal Gestore costituiscono operazioni di gestione dei rifiuti propedeutiche, rispettivamente, al successivo

avvio a recupero finale (**R1-R11**) / smaltimento finale (**D1-12**) presso impianti terzi debitamente autorizzati.

14. E' fatto obbligo al Gestore di conferire i rifiuti di cui al cumulo UP3 ad impianti debitamente autorizzati, con esclusione di passaggi ad ulteriori impianti di
 - messa in riserva / R12 se non presso impianti ai fini del recupero finale di cui ai punti R1-R11 dell'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - deposito preliminare / D13/D14 se non presso impianti ai fini dello smaltimento finale di cui ai punti D1-D12 dell'allegato B, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
15. Il Gestore non è autorizzato ad effettuare miscele di rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
16. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, è fatto obbligo al Gestore di operare nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis et materiae*.
17. A seguito della conclusione dei lavori di rimozione e trasferimento del cumulo UP3, il Gestore deve effettuare le attività di caratterizzazione delle aree liberate dai materiali.
18. Nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento dei materiali del cumulo di cui alla prescrizione n. UP3, il Gestore deve continuare ad attuare le attività di filmatura e bagnatura del cumulo.

Il Presidente invita i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto e della ASL di Taranto ad esprimersi.

Il rappresentante dei Vigili del Fuoco di Taranto, comandante ing. Alberto Maiolo, riporta di non aver nulla da aggiungere.

Il Presidente invita i rappresentanti delle Amministrazioni con diritto di voto a esprimere i propri contributi.

Il rappresentante della Provincia di Taranto, sig. Dimichele, esprime parere favorevole alle condizioni della Commissione AIA.

Dopo ampia discussione e acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito all'istanza di modifica dei tempi di realizzazione degli interventi previsti in attuazione della prescrizione n. UP3 del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017, registrati la mancata partecipazione della Regione Puglia e dei Comuni di Taranto e Statte e il dissenso espresso dalla Regione senza proporre specifiche condizioni per il suo superamento, la Conferenza ritiene che l'istanza possa essere accolta nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Commissione AIA sopra riportate e fatte proprie dalla Conferenza.

Il Presidente alle ore 17:00 sospende la seduta al fine di predisporre il relativo verbale.

Riaperta la seduta alle ore 18:15, dà lettura al verbale e dichiara conclusa la seduta alle ore 19:10.

Il verbale, letto e approvato in seduta, sarà inviato agli invitati per via telematica previa sottoscrizione da parte del Presidente.